

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
SBARDELLI DE ANGELIS
ROMA - Via Appia Nuova n. 96
Tel. 700.99.33 - Fax 700.99.71

REPERTORIO N. 23824

RACCOLTA N. 11436

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REGISTRATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

REPUBBLICA ITALIANA

DI ROMA S.
Il 30-3-2010

N. 1975 Serie 11

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di marzo

Esatto

(15.3.2010).

In Roma, Via Appia Nuova n.96, nel mio studio.

Innanzi a me dr. MARIO DE ANGELIS Notaio in Roma, iscritto al

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia,

sono presenti:

- FERRARO MAURIZIO, nato a Monterotondo (RM) il 21 novembre

1952, residente in Roma, Via Valgia Silvilla n.40, ncf: FRR

MRZ 52S21 F611D, operatore culturale;

- SARRI SERGIO, nato a Roma il 10 ottobre 1948, residente in

Roma, Via Tiberio Imperatore n.7, ncf: SRR SRG 48R10 H501M,

operaio disabile;

- MIGLI FABIO, nato a Roma il 21 settembre 1963, residente in

Roma, Via Ettore Arena n.207, ncf: MGL FBA 63P21 H501Y,

pensionato;

- ROSATO ANTONELLA, nata a Roma il 19 agosto 1957, residente

in Roma, Via Tuscolana n.1003, ncf:RST>NNL 57M59 H501M,

insegnante disabile;

- ORSINI VITTORIO, nato a Milano il 12 novembre 1989,

residente in Roma, Via Ignazio Guidi n.13, ncf: RSN VTR 89S12

F205L, operatore culturale cinematografico disabile;

DOTT. MARIO DE ANGELIS - NOTAIO
VIA APPIA NUOVA 96 - 00183 ROMA - TEL. 06 7009331 - FAX 06 7009971



- SAPIA (cognome) FRANCO ANTONIO (nome), nato a Longo
(CS) il 17 aprile 1950, residente in Grottaferrata (RM)
Prato della Corte n.2, ncf: SPA FNC 50D17 E678I, diri
scolastico;

- FRONDUTI MARINA, nata a Roma, il 27 novembre
residente in Roma, Circonvallazione Appia n.91, ncf: FR
67S67 H501E, ausiliario socio sanitario;

- QUATTRUCCI PAOLO, nato a Roma il 5 marzo 1961, residen
Roma, Via Fratelli Bonnet n.44, ncf: QTT PLA 61C05 H
ingegnere;

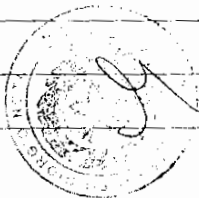
- LEVANTO SIMONA, nata a Galatina (LE) il 28 gennaio
residente in Roma, Piazza Tarquinia n.5, ncf: LVN SMN
D862W, supervisore cognitivo comportamentale;

- SERRA BASILIO, nato a Silanus (NU) il 31 agosto
residente in Roma, Via Ardeatina n.524, ncf: SRR BSL
I730X, assistente tecnico agrario;

- TORTA ROBERTO, nato a Roma il 4 marzo 1956, resident
Roma, Via Iberia n.63, ncf: TRT RRT 56C04 H501M, expert
controllo della gestione finanziaria;

- LASCO GIUSEPPE, nato a Formia (LT) il 12 luglio
residente in Roma, Via Fabio Numerio n.36, ncf: LSC GPF
D708Q, operaio;

- VASSELLI LOREDANA, nata a Roma il 10 dicembre
residente in Roma, Viale Battista Bardanzellu n.59, ncf:
LDN 60T5Q H501W, farmacista;



cco comparenti tutti cittadini italiani della cui identità
Via personale io Notaio sono certo convengono e stipulano quanto
nte segue.

1°

67, E' costituita fra i comparenti una società cooperativa
MRN sociale a mutualità prevalente ai sensi dell'art.111 septies
disp. att. c.c., con adozione delle norme della società a
in responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2522 II° comma
11, C.C., sotto la denominazione: "Giuseppe Garibaldi Società
Cooperativa Sociale Integrata e Agricola".

2°

A68 La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana ed alla integrazione
47, sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio
M31 - sanitari ed educativi rivolti alle fasce svantaggiate
(persone con disabilità, minori, anziani, tossicodipendenti,
in immigrati, ragazze madri, donne in difficoltà, detenuti,
di nomadi, senza fissa dimora e qualsiasi soggetto disagiato).
La cooperativa sociale è di tipo "misto" ed esplica la
65, propria attività ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo
112 1 della legge 381/91 e della legge regionale n.24 del 27
giugno 1996 di applicazione. In questo caso l'organizzazione
60, amministrativa della Cooperativa dovrà essere organizzata in
VSS modo tale da prevedere la più netta separazione delle
gestioni relative alle attività esercitate ai sensi delle

lettere a) e b) dell'Art. 1 della citata Legge 381/91,

fine della corretta applicazione delle agevolazioni conc

dalla vigente normativa, e in particolare le attiv

socio-sanitarie e le attività di produzione e lavoro verr

svolte in maniera coordinata e di funzionale collegamento.

In particolare e in relazione a quanto anzi, la cooperat

può gestire stabilmente o temporaneamente in conto propri

per conto terzi:

1. comunità-alloggio per minori sottoposti a provvedime

dell'Autorità Giudiziaria;

2. centri di accoglienza, aggregazione e di socializzazio

diurni e residenziali per soggetti svantaggiati, finalizz

al miglioramento della qualità della vita, nonché alt

iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turis

sociale;

3. servizi educativi, ludico-ricreativi e di sostegno al

famiglie attraverso la gestione di strutture idon

(ludoteche, asili nido, centri diurni), per l'infanzia e

prima adolescenza;

4. gestione e manutenzione di centri estivi, di campeggi e c

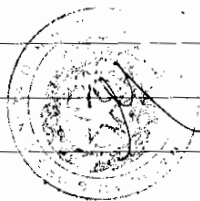
colonie;

5. servizi domiciliari di assistenza, sostegno e di educativ

territoriale effettuati tanto presso la famiglia, quant

presso la scuola, il territorio o altre strutture d

accoglienza;



ai 6. attività di assistenza socio-sanitaria a carattere
 sse domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio
 ità appositamente allestiti o messi a disposizione da enti
 nno pubblici e privati;
 7. strutture di accoglienza per persone anziane
 iva autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze
 o e protette, nelle case di riposo e nei Day Hospital
 comprendenti anche l'assistenza all'ospite nella delicata
 enti fase terminale della sua vita;
 8. attività di assistenza ai degenti ospedalieri, sia
 one notturna che diurna;
 ati 9. La cooperativa si propone inoltre:
 ltre 10. di stabilire rapporti e convenzioni con le altre società
 ismo cooperative, con Agenzie dello Stato ed Europee, con la
 Regione, il Comune, le organizzazioni sindacali, gli istituti
 alle di ricerca e universitari e ogni altro ente pubblico e
 onee privato, commerciale e non;
 e la 11. di affiancarsi alle forme di cooperazione tra i
 lavoratori, sia per coadiuvare l'espansione con la propria
 e di attività, sia per condividerne indirizzi ed azione
 democratica;
 tiva 12. di ottenere ogni agevolazione anche fiscale e creditizia
 anto che intendano favorire la mutualità e l'occupazione
 di nell'ambito della legislazione Regionale e Nazionale;
 13. la pubblicazione e l'edizione di una rivista periodica di

ricerca e di dibattito sulla realtà sociale, sulle
istituzioni assistenziali, sulle teorie e le esperienze di
cambiamento;

14. la promozione di seminari di studio, dibattiti pubblici,
indagini e attività di ricerca sui temi attinenti agli scopi
della cooperativa;

15. la pubblicazione, l'edizione e la distribuzione di
scritti sui risultati delle ricerche effettuate;

16. organizzare e gestire corsi di formazione, di
aggiornamento, di specializzazione sia a livello nazionale
che internazionale, nonché effettuare consulenze, connessi ai
campi di attività e di intervento;

17. l'organizzazione e la progettazione di attività di
ricerca, statistica e indagini di mercato nel campo sociale
ad uso proprio e a favore di soggetti terzi operanti nel
settore sociale; nonché per i fruitori del servizio;

18. l'organizzazione di attività finalizzate
all'informazione, sensibilizzazione, sostegno degli utenti
dei servizi socio-sanitari, delle loro famiglie e degli
operatori;

19. l'organizzazione e la gestione di emittenti autonome di
informazione;

20. servizi di ricerca, promozione e riorganizzazione
nell'ambito di qualsiasi espressione e manifestazione
culturale, rivolti sia a privati (singoli o associati) che a



Enti Pubblici;

21. ricerca e progettazione per l'adattamento ambientale e del posto di lavoro per soggetti disabili;

22. gestione di biblioteche e videoteche;

organizzazione e gestione di convegni, seminari, dibattiti sulle tematiche sociali e del lavoro;

23. servizi di affissione e messaggeria;

24. gestione di attività di agriturismo;

25. attività di trasporto disabili con mezzi propri della cooperativa o di terzi;

26. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui si opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

27. la cooperativa potrà sviluppare iniziative di cooperazione internazionale per lo sviluppo della qualità della vita ed intende uniformarsi allo statuto dei lavoratori, alla carta sociale dell'ONU, ai principi della O.M.S. ed alla carta del trattato di Maastricht.

28. attività di promozione e sensibilizzazione delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Inoltre la Cooperativa ha ad oggetto attività produttive finalizzate all'occupazione di persone che presentano difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della

mutualità, nei settori infra elencati.

La cooperativa potrà avvalersi, nei casi previsti dalla legge

n. 1815/39, di professionisti iscritti negli albi

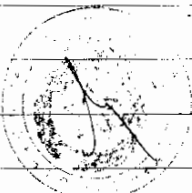
professionali, i quali agiranno in nome proprio.

In particolare, la Cooperativa ha ad oggetto:

- la fornitura di servizi di pulizia e disinfestazione di ambienti destinati ad uso civile ed industriale; pulizia condomini, uffici e studi professionali; pulizia impianti sportivi, palestre, scuole e comunità; spezzamento manuale e meccanizzato di strade, piazze ed altri luoghi pubblici e privati; lavaggio vetri, infissi e serramenti; lavaggio autoveicoli destinati ad uso civile ed industriale;

- la fornitura di servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di spazi verdi e ludici, parchi e giardini irrigui e pensili, verde pubblico e stradale, verde privato stagionale; interventi di giardinaggio ordinario con preparazione del terreno, semine, concimazioni, sfalci; manutenzione straordinaria sulla vegetazione con interventi fitologici, di controllo e recupero vegetativo; modellazione, cura ed irrigazione siepi e bordure; potature e abbattimenti alberi e piante d'alto fusto con piattaforme aeree mobili, scale ed arrampicata; contenimento e rimodellatura arbusti e cespugli; arredo urbano; movimentazione terra;

- la fornitura di servizi di movimentazione merci ed archivi; manutenzione, riparazione e produzione di carpenteria ad uso



abitativo; piccoli traslochi e facchinaggio; dipinture
d'interni civili e industriali, ringhiere, muri di cinta;
rasatura e impastellatura muri interni; tinteggiatura porte e
serramenti, trattamento travi in legno; idropulitura facciate
e muri di cinta; dipinture a smalto sintetico interno scale;
- la fornitura di servizi di raccolta, trasporto,
smaltimento, riciclo di rifiuti liquidi e solidi, beni
durevoli, residui del verde, ecc.; la produzione e
commercializzazione di prodotti derivanti da scarti e rifiuti
civili ed industriali, quali ad esempio il compost; la
progettazione e realizzazione di programmi di educazione
ambientale ed educazione al riciclo ed alla raccolta
differenziata;
- l'organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni, mostre,
convegni, e congressi e/o la fornitura dei servizi connessi;
- la fornitura di servizi di gestione, accoglienza,
informazione, biglietteria, custodia e sorveglianza di locali
pubblici e privati, quali musei, teatri, cinema, impianti
sportivi, sportelli informativi;
- la gestione di servizi di ristorazione, mense, pasti, ecc.
per soggetti pubblici e privati, singoli ed aggregati, in
locali e con attività specificamente dedicate (bar, chioschi,
enoteche, ristoranti, ecc.) o a domicilio (catering);
- la gestione di strutture turistiche ricettive e la
fornitura dei servizi turistici correlati;

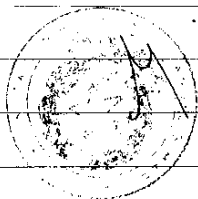
- la gestione di servizi all'interno di Parchi, Riserve e Aree Naturali Protette, progettazione e realizzazione aree attrezzate, sentieri natura, mostre, convegni; organizzazione e gestione visite guidate e percorsi di educazione ambientale, culturale e civica;

- la gestione di centralini, call-center, servizi amministrativi, servizi di immissione ed elaborazione dati, sondaggi ed indagini demografiche per enti pubblici e privati;

- la progettazione e gestione di sistemi di sosta a pagamento e parcheggi a raso, in struttura, interrati, multipiano; gestione del personale impiegato, amministrazione delle casse, gestione degli abbonamenti, controllo della regolarità della sosta;

- l'organizzazione della raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, anche attraverso l'apertura di spacci, delle colture prodotte dalla Cooperativa o da terzi o di altri prodotti di chiara connotazione etica e sociale (ad esempio agricoltura biologica, commercio equo e solidale, beni prodotti da altre imprese sociali);

- l'assunzione in affitto, appalto, affidamento diretto di terreni e proprietà comunali dalle Università Agrarie, dagli Enti Morali, dalla Regione, dalle Province e dai privati, per la coltivazione di ortaggi, frutta, ecc., per il pascolo, l'allevamento brado, semi-brado, di ovini, suini, equini,



bovini, per la realizzazione di impianti di compostaggio o riciclo di altro materiale di scarto o di rifiuto civile ed industriale, la trasformazione dei boschi, opere di spietramento e tutte le opere necessarie per porre questi terreni a migliori coltivazioni.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, ivi compreso l'acquisto di immobili e quant'altro necessario ed utile per il realizzo diretto od indiretto degli scopi sociali. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o

per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai
sensi della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali
norme modificative e integrative.

3°

La Società ha sede nel Comune di Roma.

4°

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di
quote.

I componenti dichiarano ciascuno di sottoscrivere numero una
quote del capitale sociale da euro 50,00 (cinquanta virgola
zero zero) e così per complessivi euro 650,00
(seicentocinquanta virgola zero zero); tutti i componenti
danno atto di aver già provveduto a versarne integralmente in
contanti il relativo importo nelle casse sociali.

Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di complessivi
euro 650,00 (seicentocinquanta virgola zero zero).

5°

L'amministrazione della società cooperativa è inizialmente
affidata, fino a revoca o dimissioni, a tempo indeterminato,
ad un amministratore unico nella persona del sig. Ferraro
Maurizio, sopra generalizzato, al quale sono attribuiti tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

6°

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31
(trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).

7°

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico
della società e nel loro importo globale si presume ammontino
a circa euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).

Ai soli fini della domanda di iscrizione della società presso
il Registro delle Imprese, prevista dall'art.111 ter delle
disposizioni di attuazione del Codice Civile, i componenti
dichiarano che la sede della società è posta nel Comune di
Roma, in Via Ardeatina n.524 (Podere Lazio).

Per il presente atto si chiedono le agevolazioni fiscali e
creditizie previste dalle vigenti norme in materia di
cooperative.

I componenti, quali soci fondatori, convengono che il
funzionamento della società sia disciplinato dalle norme
contenute nello statuto che gli stessi approvano e che qui di
seguito si riporta:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Roma la Società
cooperativa denominata "Giuseppe Garibaldi Società

Cooperativa Sociale Integrata e Agricola".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2059 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo mutualistico è quello riportato all'art. 2 dell'atto costitutivo da intendersi qui integralmente ritrascritto.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono quelle riportate all'art. 2 dell'atto costitutivo da intendersi qui integralmente ritrascritte.

TITOLO III

SCCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

a) le persone di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18°

(diciottesimo) anno di età, che esercitino professioni, arti

o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata

dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di

lavoro,

attitudine e specializzazione professionale, possano

partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale,

prestando la loro attività lavorativa per il raggiungimento

degli scopi sociali;

b) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma

della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30%

(trenta per cento) di tutti i soci lavoratori della

Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo. La

condizione di persona svantaggiata deve risultare da

documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione

fatto salvo il diritto alla riservatezza;

c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza

attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa,

ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge

n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria

adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione.

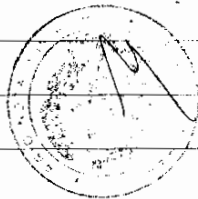
d) In deroga a quanto precede e su insindacabile decisione del Consiglio di Amministrazione, possono altresì essere ammessi come soci cooperatori persone fisiche in possesso di requisiti professionali e/o tecnico-specialistici, necessari alla cooperativa, ed in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale:

- i cui interessi siano coerenti con l'attività della cooperativa;
- la cui prestazione professionale è utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa.

L'ammissione deve essere compatibile, per soddisfare gli interessi dei soci, con la possibilità e la capacità della Cooperativa di cogliere le opportunità del mercato, e/o con le strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che,



secondo la insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Soci speciali)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge ed ai sensi dell'art. 2527 comma 3 c.c.,

l'ammissione di soci cooperatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 4, in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa sociale; i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In caso di cui al Sub 6.1 alla lettera a) del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può ammettere nella categoria speciale dei soci cooperatori coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale anche al fine di valutare, in modo graduale, il proprio inserimento nella Cooperativa in qualità di soci cooperatori ordinari. Essi, in ragione del loro interesse, debbono essere in grado, anche parzialmente, di contribuire al perseguimento degli scopi sociali ed economici della Cooperativa, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo dell'impresa sociale.

In caso di cui al Sub 6.1 alla lettera b) presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può ammettere nella categoria speciale dei soci cooperatori coloro che, in ragione

dell'interesse al loro inserimento nell'impresa sociale, sono
in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al
raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza
con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione,
in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,
stabilisce che:

a) il periodo dell'appartenenza del socio nella categoria
speciale è determinato in funzione della natura e della
durata dell'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro che il
socio speciale intende instaurare con la Cooperativa in
ragione dell'interesse esplicitamente manifestato per un
periodo determinato di formazione o di inserimento
nell'impresa;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano
le fasi di formazione professionale o di inserimento
nell'assetto produttivo della Cooperativa;

c) l'importo della quota che il socio speciale deve
sottoscrivere al momento dell'ammissione, ed i tempi e le
modalità del versamento. Al termine stabilito del periodo di
appartenenza del socio alla categoria speciale dei soci
cooperatori, il rapporto societario e l'ulteriore rapporto
mutualistico di lavoro, si risolvono automaticamente senza
necessità di preavviso. Il periodo di appartenenza del socio
speciale a tale categoria non può in nessun caso essere

superiore a 5 (cinque) anni.

Il periodo di appartenenza, già usufruito dal socio iscritto

nella categoria speciale dei soci operatori,

eccezionalmente e solo nel caso in cui tale periodo sia

inferiore al termine massimo previsto dalla legge, può essere

prorogato, su richiesta del socio cooperatore speciale, che

ravvisa la necessità di un'ulteriore periodo di valutazione

finalizzato al proprio inserimento nella Cooperativa, in

qualità di socio cooperatore ordinario.

Il numero dei soci operatori ammessi alla categoria

speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero

totale dei soci operatori di cui al precedente art. 5.

Art 6 bis (soci volontari)

Come previsto dall'art. 2 della legge 381/91 sono presenti i

soci volontari nella misura prevista dai vigenti statuti e

che non può superare in numero la metà dei soci della

cooperativa.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome,

residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica,

ragione sociale e sede;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della

condizione professionale, delle specifiche competenze

possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione che non sussistono nei suoi confronti procedimenti di carattere ostativo allo svolgimento delle attività della cooperativa;

g) esibire il certificato del casellario giudiziale rilasciato da non più di tre mesi.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento

dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice

civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di

applicare le disposizioni in materia di società per azioni,

gli amministratori devono convocare l'assemblea per la

modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel

libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla

modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli

amministratori devono motivare entro sessanta giorni la

relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,

l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla

comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si

pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima

successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo

amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto

stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro

trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

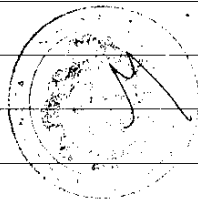
c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

La richiesta di consultazione dei libri sociali e della



documentazione amministrativa dovrà pervenire al presidente

del CDA o all'amministratore unico mediante richiesta

scritta, almeno 20 (venti) giorni prima.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio

è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il

socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il

socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali, il cui rapporto di lavoro

subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per

qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con

raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta

giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi

che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino

il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli

amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

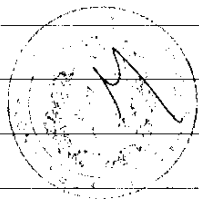
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale, che abbia subito un provvedimento di licenziamento per un giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente



adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non

consentano la prosecuzione del rapporto, che nell'esecuzione

del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento

di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o

per giustificato motivo oggettivo, il cui ulteriore rapporto

di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa

per inadempimento, che venga a trovarsi in una delle

situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 senza

la previa autorizzazione dell'organo amministrativo;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel

versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti

di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la

società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di

incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o

tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa,

senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti

valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi

sociali;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per

reati che importino l'interdizione anche temporanea dai

pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio della

cooperativa o di soggetti, pubblici e privati, che hanno

rapporti con la cooperativa, quando per le modalità di

esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

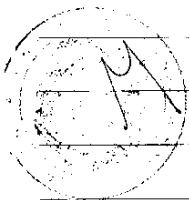
Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato e eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può



essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi

egali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote

interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura

con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

partecipazione, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

cui risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 (sei)

mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra

essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi

2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla

Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione

del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo

amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e

le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si

provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati)

soci reclusi od esclusi e gli eredi del socio deceduto

dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i
(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale
è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nei
termini suddetti saranno devolute con deliberazione del
consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di
cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere
titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di
amministrazione, ad investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati
rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c.
dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa
assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corrispondenza degli interessi ovvero di partecipazione agli

utili;

l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del

collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al

presente articolo ed al relativo rappresentante comune si

applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,

in quanto compatibili con le successive disposizioni del

presente statuto.

Art. 16 bis - Divieti art. 2514 c.c. (requisiti delle

cooperative a mutualità prevalente)

è espressamente previsto:

1) il divieto di distribuire i dividendi in misura

superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al

capitale sociale effettivamente versato;

2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari

offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per

dividendi;

3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci

cooperatori;

4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo dell
cooperazione.

RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il
principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del
socio quale "lavoratore associato", la disciplina della
prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa
retribuzione regolate dall'apposito regolamento aziendale,
che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del
lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto
applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo
amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci
con le maggioranze di legge.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su
proposta dell'organo amministrativo, il ristorno ai soci
cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni
stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del
presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori
proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi
mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti

dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -

debbono considerare:

- erogazione a titolo di ristorno nella misura non superiore

al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi;

- aumento gratuito del capitale sociale;

- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione

cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a

ciascun socio, con una o entrambe le seguenti modalità:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai

conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da

quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque)

euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui

è previsto nel precedente articolo 16;

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui

è previsto nell'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non

versate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci

receduti;

d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate

dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e. dalla riserva straordinaria;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c)

sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere

ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della

cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno e a vincoli

volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione

dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve dare

comunicazione all'organo amministrativo con lettera

raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo

amministrativo, la cessione può essere effettuata

esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere

comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta, decorso i quali il socio è libero di

trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve

scrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che

lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo

amministrativo deve motivare la relativa delibera e

comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il

quale, entro i successivi sessanta giorni dalla

comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui

all'articolo 30.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Ala fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio, previo esatto

inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per

approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni

se non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma

dell'articolo 2364 C.C., certificate dall'organo

amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla

tribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella

prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n

59, nella misura del 3% (tre per cento);

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti

ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 3

gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei

limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale

effettivamente versato in misura non superiore al limite

stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei

requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di

diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi

di cui alla lettera f) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità

mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve

di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e

l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del

precedente articolo 17, è consentita solo una volta

effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti

lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

21 (Decisioni dei soci)

ci decidono sulle materie riservate alla loro competenza:

la legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

sono più amministratori o tanti soci che rappresentino

meno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto

il voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno

e la distribuzione degli utili;

la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo

amministrativo;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo

cooperativo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una

essenziale modificazione dell'oggetto sociale o una

essenziale modificazione dei diritti dei soci;

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante

la deliberazione assembleare, con le modalità previste

dall'articolo 2479-bis del codice civile.

22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante

avviso raccomandato A.R., inviata 8 (otto) giorni prima

dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. La cooperativa può adottare anche altre modalità, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Tra queste è possibile ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto, ovvero alle comunicazioni inviate via fax e via e-mail all'indirizzo o al numero di telefono preventivamente comunicato per iscritto dal socio all'organo amministrativo.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

a L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad

e eccezione dei casi previsti dai numeri 3 e 5 del precedente

a articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole

n della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

i **Art. 24 (Votazioni)**

a Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della

o alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

a Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

o **Art. 25 (Voto)**

o Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano

iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e

, che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

o Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare

e della sua partecipazione.

i E' consentita la delega ad essere rappresentato in assemblea;

a può essere conferita esclusivamente ad un socio, anche se

ti membro dell'organo amministrativo; ciascun socio non può

representare più di quattro soci. La delega deve essere

scritta e va conservata negli atti societari.

ta Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente

ei statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

ta L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal

ti presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua

assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col

voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche se socio. La nomina del segretario non ha luogo quando verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da minimo di tre ad un massimo di cinque membri, a decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche

a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca, dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte

indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

alle volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare

o quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il

luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti

gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se

presenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima

dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e le sue

deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,

quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i

sindaci effettivi, se nominati.

La validità delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione è necessaria la presenza effettiva della

maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese

alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di

parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Dopo le deliberazioni della seduta si redige un verbale,

firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale

deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli

amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per

la gestione della cooperativa. In sede di nomina



possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano: remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione di società o assunzione di partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento al

sistenza del requisito della prevalenza mutualistica o

le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare

requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi

l'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli

amministratori devono illustrare le ragioni delle

terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi

ci.

Amministratore unico ha la rappresentanza legale della

cooperativa e la firma della società di fronte a terzi ed in

giudizio.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la

rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del

consiglio ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti

della delega.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti

dall'art. 2386 del codice civile.

Se vi è meno la maggioranza degli Amministratori, quelli

restanti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci

per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o

di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei

soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se

costituito, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

gestione della amministrazione. In caso di mancanza del Collegio



sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti degli organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sono sotto la propria responsabilità ed a

proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso alle informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e della sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

In alternativa al Collegio Sindacale, salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.

Il controllo contabile della società può essere esercitato da

un revisore iscritto nel Registro istituito presso il

Ministero della Giustizia, nominato dall'assemblea.

Le norme si applicano le norme di cui al presente articolo.

29 (Comitato Etico - Scientifico)

È l'organo consultivo della cooperativa ed è composto da un

numero variabile di soci scelti e nominati

dall'amministratore unico tra le persone fisiche e

giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere

particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e

provata professionalità nelle materie di interesse della

cooperativa. Il Comitato etico - scientifico svolge una

funzione tecnico consultiva in merito al programma alle

attività e ad ogni altra questione per la quale gli organi

della cooperativa ne richiedano espressamente il parere. I

membri del comitato etico - scientifico durano in carica fino

all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo

alla nomina e sono confermabili.

Il mandato può cessare per dimissioni, incompatibilità o

decesso. Il comitato etico - scientifico è presieduto e si

convoca su convocazione del Presidente della cooperativa o

dall'amministratore unico ovvero di persona dal medesimo

designata. Il direttore potrà individuare funzioni

specifiche, compiti nonché formule di funzionamento del

comitato etico - scientifico.



TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 30 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche i

controversie promosse da amministratori, liquidatori e
soci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che
hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
finale.

quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.

17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31 (Scioglimento anticipato)

l'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

32 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
finale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel
seguente ordine:

1. il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

2. le lett. c);

3. l'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore

è pari alla quota parte delle riserve divisibili agli

soci spettante;

4. il Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie."

Il sig. Ferraro Maurizio viene dai componenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per la iscrizione della stessa nell'apposito "Albo delle società cooperative" tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive di cui all'art.223-sexiesdecies disp. att. C.C.; all'uopo viene espressamente autorizzato dai componenti ad apportare al presente atto, tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni, che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di verifica.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio completa a mano su tredici fogli per intero le prime quarantotto pagine e quanto fin qui della quarantanovesima ed è stato da me Notaio letto ai componenti che l'approvano e sottoscrivono alle ore 18.40 (diciotto minuti quaranta)

Firmato in originale:

Maurizio Ferraro
e Sarri Sergio
i Fabio Migli
co Antonella Rosato
ca Vittorio Orsini
e Franco Antonio Sapia
e Marina Fronduti
Paolo Quattrucci
a Levanto Simona
a Serra Basilio
a Roberto Torta
o Masco Giuseppe
i Loredana Vasselli
e Mario De Angelis Notaio l.s.

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
COMPOSTA DI 25 FOGLI, CHE
SI RILASCIATA AD USO parte
Roma, addì 23 Aprile 2010

